

CENTRI CATTOLICI CINEMATOGRAFICO  
TEATRALE RADIOFONICO E TELEVISIVO

ENTE DELLO SPETTACOLO

VIA CONCILIAZIONE 2/c - ROMA  
TEL. 564.607 - 561.775 - 564.132

IL CONSULENTE ECCLESIASTICO

11-III

61

Allo Presidium  
dell' A C E C con  
preghiera di un  
colleito parere  
Pugliese

MEMORANDUM

circa il progetto di legge sulla  
revisione dei film e dei lavori teatrali

Il giorno 20 p.v. la speciale Commissione del Senato della Repubblica inizierà, in sede legislativa (allo scopo di non portare in aula la discussione) l'esame del disegno di legge sulla censura cinematografica, con gli emendamenti studiati dai Ministri Felchi, Conella, Piccioni e Scelba.

Di fronte all'imminenza della discussione di questo testo che è l'unico sostenuto dal Governo, in considerazione dei motivi già noti, due atteggiamenti è possibile prendere:

a) lasciare che la discussione sul testo conosciuto proceda come deve procedere, senza interferire;

b) intervenire perchè, su proposta di un senatore membro della Commissione, che il Presidente Sen. Cava potrebbe indicare come particolarmente adatto, si introducano modifiche solo nel testo degli artt. 4 e 11, al fine di salvaguardare interessi fondamentali di principio, senza entrare nel merito di questioni che, pur importanti, sono per noi secondarie.

In questa seconda ipotesi, per l'art. 11 di cui agli emendamenti proposti dai Ministri Felchi, Conella, Piccioni e Scelba

- sul cui disposto si ricordano la lettera in data 29 novembre 1958 di Mons. Galletto a S.E. Rev.ma Mons. Dell'Acqua, nonché la lettera in data 10 dicembre 1958 n. 2784 di S. Em.za il Cardinale Segretario di Stato a Mons. Galletto

si propone di suggerire la soppressione dell'inciso "non essenziali ai fini dell'espressione artistica" argomentando che la Commissione di Censura non è qualificata a dare giudizi di natura estetica, giudizi già

*non c'è l'inciso  
l'autore?*

di per sè di natura del tutto soggettiva, che il darne non rientra nei fini proposti dalla legge e che se tale inciso venisse approvato non ci si potrebbe sottrarre all'accusa di voler un'arte di Stato. Specie su quest'ultima argomentazione è probabile che si troverebbero consenzienti anche i non cattolici, mentre per i cattolici l'argomento principale è che attraverso quell'inciso si aprirebbe la via alla rappresentazione di tutte le possibili oscenità in nome dell'arte.

Per quanto riguarda l'art.4 si propone di introdurre un emendamento che consenta la classificazione dei film in vietati per i minori di anni 14 e in vietati per i minori di anni 18. Ciò allo scopo di impedire che elevando l'età per il divieto dagli anni 16, come attualmente, ai 18, per gli altri film si usi da parte delle Commissioni di Censura una larghezza che finirebbe col peggiorare la già grave situazione attuale.

Il testo preciso degli emendamenti che si propongono potrebbe essere il seguente:

"Art.4 - La Commissione prevista dall'art.2 può sentire, ove lo ritenga necessario, l'autore dell'opera. Essa, nel rilasciare il nulla osta, stabilisce anche se alla proiezione dei film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo ed all'inizio della rappresentazione dell'opera. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale in cui vengono proiettati e rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza, l'età dello spettatore deve essere dimostrata mediante l'esibizione di documento di riconoscimento.

E' vietato abbinare ai film non vietati ai minori spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazioni di spettacoli di future programmazioni che, di per sè, siano esclusi per i minori".

"Art.11 - La Commissione, ove ritenga che la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale, sia nel complesso sia in singole scene o sequenze, importerebbe la sussistenza di un reato non perseguibile a quarela di parte, nega il nulla osta alla proiezione o alla rappresentazione in pubblico. Dal pari la Commissione nega il nulla osta, se ravvisa nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso sia nelle singole scene o sequenze, elementi che illustrino con particolari impressionanti e raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare oppure da poter provocare il diffondersi di suicidi, o elementi di turbativa dell'ordine pubblico tali da provocare tumulto.

Il provvedimento della Commissione deve essere motivato, e, a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, è comunicato, entro quindici giorni dalla pronuncia della Commissione medesima, per iscritto all'interessato."

Il Ministro dello Spettacolo informato della necessità di apportare gli emendamenti sopra riportati ha fatto presente al Consulente Ecclesiastico dell'Ente dello Spettacolo l'impossibilità procedurale di

di presentarli egli stesso ed ha invitato a tener presente che gli emendamenti stessi potrebbero provocare da parte degli avversari la richiesta di discussione in aula al Senato e quindi conseguentemente anche alla Camera il che potrebbe pregiudicare la promulgazione della nuova legge entro i termini del 30 giugno e quindi costringere a una nuova proroga.

Ciò nonostante si ritiene che trattandosi della difesa di principi sui quali non si può transigere sia più opportuno correre il rischio di un rinvio anzichè accettare una formulazione le cui perniciose conseguenze sono facilmente intuibili.